

III PROVA INTERCORSO

DOMANDE MULTIPLE

1) I FONDI PENSIONE NEGOZIALI:

- a) sono aperti ai soli soggetti che decidono di conferire il TFR nel fondo stesso
- b) sono istituiti a seguito di una richiesta pubblica fatta dai dipendenti di una specifica azienda
- c) sono istituiti in seguito ad una contrattazione collettiva e raccolgono le adesioni di particolari tipologie di soggetti**
- d) sono istituiti solo per i professionisti

2) PER I RAMI I E II IL PRINCIPALE RISCHIO DA COPRIRE AI FINI DEL REQUISITO DI CAPITALE E':

- a) il rischio di investimento e le misure di copertura
- b) il rischio di sopra-mortalità
- c) il rischio legato alla fissazione ed al riconoscimento del tasso tecnico in via anticipata**
- d) il rischio di malattia speciale

3) NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI DA INSERIRE NEL CONTO TECNICO DEL RAMO DANNI E DI QUELLO DEL RAMO VITA, IL RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI:

- a) è considerato componente del conto economico del solo ramo vita
- b) è sempre inserito nel conto tecnico per entrambi i rami
- c) non è una componente presente nel ramo danni
- d) è inserito nel conto tecnico del ramo vita e nel conto non tecnico del ramo danni**

4) QUALE DEI SEGUENTI FATTORI, A PARITA' DI TUTTI GLI ALTRI, INCIDENDO NEGATIVAMENTE SULL'IMPORTO ANNUO LORDO DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA OBBLIGATORIA, DOVREBBE ESSERE ILLUSTRATO DA UN CONSULENTE PREVIDENZIALE AL FINE DI DIMOSTRARE L'OPPORTUNITA' DI SOTTOSCRIVERE UN PIANO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE?

- a) un costante aumento del reddito imponibile durante la vita lavorativa
- b) un periodo prolungato di alta inflazione durante il pensionamento
- c) una crescita duratura del sistema economico italiano durante la vita lavorativa
- d) un aumento della speranza di vita al momento del pensionamento**

5) IN BASE AL COSIDDETTO REGIME DELLA CONTRIBUZIONE DEFINITA, LA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA DA UN LAVORATORE DIPENDENTE, CHE ABBA ADERITO AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE VERSANDO IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL CONTRATTO, AL NETTO DEI COSTI, POTRA' FORMARSI PER EFFETTO:

- a) esclusivamente dal TFR maturando, dal rendimento conseguito dal gestore del fondo e dei contributi volontari dei patronati che possono anche raccogliere le adesioni al fondo
- b) del contributo del lavoratore, del TFR maturando, del contributo del datore di lavoro e del rendimento conseguito al gestore del fondo**
- c) esclusivamente del contributo del datore di lavoro e del rendimento conseguito dal gestore del fondo
- d) esclusivamente del contributo del datore di lavoro e del rendimento conseguito dal gestore del fondo

6) IN MERITO AI PIP "NUOVI" E' CORRETTO AFFERMARE CHE:

- a) sono istituiti dalle imprese di assicurazione e realizzati mediante contratti assicurativi del ramo I e ramo III
- b) sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dall'IVASS
- c) ogni anno sono inviate all'iscritto informazioni sulla sua posizione individuale**
- d) non prevedono ingressi multipli, altre adesioni

7) IL SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT (SCR) E':

- a) pari al terzo margine di Solvency I
- b) il principale requisito patrimoniale previsto dal nuovo regime**
- c) determinato secondo percentuali fisse applicate ai diversi rischi dell'impresa di assicurazione
- d) costituito dalla somma del margine richiesto e del margine disponibile

8) L'SCR DEVE COPRIRE

- a) la perdita inattesa**
- b) la perdita attesa
- c) le perdite in caso di fallimento dell'impresa di assicurazione
- d) la maggiore perdita dei rami vita

9) SCR E' DETERMINATO IN MODO:

- a) da considerare solo i rischi finanziari dell'impresa di assicurazione
- b) da rendere indipendenti tra loro i rischi quantificabili ai quali l'impresa di assicurazione è esposta
- c) da considerare tutti i rischi quantificabili cui l'impresa di assicurazione è esposta**
- d) da sottostimare gli effetti dovuti ad errori nella quantificazione delle riserve tecniche

10) IL MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT (MCR):

- a) corrisponde al Value at Risk (VaR) dei fondi propri dell'impresa con riferimento a un livello di confidenza del 99,5% e a un orizzonte temporale di un anno
- b) corrisponde alla somma del margine disponibile e del margine richiesto
- c) rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale si determina l'instabilità dell'impresa di assicurazione
- d) rappresenta la soglia patrimoniale minima che sostituisce la quota di garanzia**

11) NEL II PILASTRO DI SOLVENCY II E' DI PARTICOLARE RILIEVO:

- a) che l'impresa di assicurazione illustri al mercato le tipologie di rischi e le modalità di gestione
- b) la previsione che l'impresa, nell'ambito del proprio sistema di risk management, effettui regolarmente una propria valutazione dei rischi e della posizione di solvibilità (Own Risk and Solvency Assessment-ORSA)**
- c) la previsione che l'impresa di assicurazione definisca correttamente l'MCR
- d) la previsione che l'impresa di assicurazione definisca correttamente le tipologie di rischi assunti

12) LE RISORSE DI UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE, AFFIDATE IN GESTIONE, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DEPOSITATE PRESSO UN SOGGETTO ESTERNO AL FONDO STESSO?

- a) sì e necessariamente presso una banca o una impresa di investimento aventi sede legale in Italia
- b) sì e generalmente, per economicità, cioè a scopo di riduzione dei costi, è consigliabile, secondo Covip, che si tratti di una banca con cui il fondo ha stipulato una convenzione di gestione delle risorse
- c) no in quanto, visto il fondo può provvedere direttamente alla gestione delle risorse, può anche provvedere alla loro custodia
- d) sì e necessariamente presso una banca che non sia anche gestore delle risorse del fondo**

13) UN LAVORATORE DIPENDENTE, DOPO 5 ANNI DI ADESIONE A UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, POTRA' RICHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE:

- a) della posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé attendendo almeno altri tre anni**
- b) della posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé dovrà aspettare almeno altri otto anni
- c) della posizione individuale maturata per spese sanitarie documentate dovrà aspettare almeno altri otto anni
- d) della posizione individuale maturata per spese sanitarie documentate dovrà aspettare almeno altri tre anni

14) DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-GESTIONALE, QUALE DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI GIUSTIFICA LA PRESENZA DELLE RISERVE TECNICHE NEL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE?

- a) la certezza della presentazione da parte dell'impresa di assicurazione stessa
- b) l'equivalenza quantitativa delle prestazioni di assicurato e impresa di assicurazione
- c) la non coincidenza temporale delle prestazioni di assicurato e impresa di assicurazione**
- d) la gestione di prodotti assicurativi previdenziali come i piani di investimento, poiché la gestione dei tipici prodotti assicurativi non richiede la presenza delle suddette riserve in bilancio

15) COS'E' IL COMBINED RATIO?

Redditività del ramo aziendale (e non complessiva)

DOMANDE APERTE:

1 – Elenca e descrivi i principali documenti contabili delle imprese di assicurazione

Art. 91 e seguenti - Innanzitutto le imprese di assicurazione dovranno redigere il bilancio di esercizio, che è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali; tutte le altre redigono il bilancio in conformità dei principi nazionali italiani. Per ciascun patrimonio destinato inoltre va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto. Il bilancio deve essere corredato da una **relazione degli amministratori** contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'impresa è esposta. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale relazione esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa.

Le imprese di assicurazione inoltre devono compilare il **registro** delle attività a copertura delle riserve tecniche, il registro dei contratti emessi/stornati/scaduti/riassicurati/ che sono stati oggetto di trasformazione; dei sinistri denunciati/pagati/eliminati/ancora da pagare e il registro dei reclami ricevuti. ORSA, SFCR (uno speciale rapporto sulla condizione finanziaria e di solvibilità, che conterrà informazioni su: Tipo di business, governance, profilo di rischio, criteri di valutazione e gestione del capitale).

Riassicurazione= Un'impresa di assicurazione o riassicurazione che compie solo la propria attività è detta Compagnia Diretta. L' art. 57 del CAP "L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione", inoltre l'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione ad un'impresa di riassicurazione. E' una pratica assicurativa che non riguarda direttamente i consumatori (in quanto essi non sono a conoscenza molte volte del trasferimento da un'assicurazione ad una riassicurazione), ma soltanto i rapporti tra le compagnie assicurative. Per riassicurazione si intende la riduzione dei rischi assicurati da una società assicurativa mediante la loro cessione a compagnie di riassicurazione, ossia società specializzate in questo ramo. Anche le imprese di riassicurazione ricevono l'autorizzazione per svolgere la propria attività dall' IVASS se posseggono determinati requisiti (oggettivi, soggettivi, patrimoniali). Anche il mercato riassicurato si divide per Rami; inoltre è un mercato in mano a poche imprese. Esistono due tipi di riassicurazione: quella facoltativa, che copre un singolo rischio, e quella obbligatoria, che invece comprende una vasta gamma di rischi. La riassicurazione facoltativa riguarda una singola polizza così importante e onerosa da richiedere la frammentazione del rischio che comporta, attraverso la sua condivisione con un altro soggetto (il riassicuratore, appunto). Essendo singola, il riassicuratore ha diritto ad accedere agli stessi dati in possesso dell'assicuratore. La riassicurazione obbligatoria è l'impegno a cedere una quota prestabilita del proprio portafoglio a un riassicuratore. Funziona tramite trattato o accordo economico tra le due società. Si può distinguere inoltre fra la riassicurazione proporzionale e quella non proporzionale. Nel primo caso, il riassicuratore si offre di coprire sempre la stessa quantità di rischio, a prescindere dall'indennizzo finale. Nel secondo, invece, il riassicuratore entra in gioco una volta superata una certa cifra di indennizzo, coprendo tutta la parte restante. Esiste anche, tra i fenomeni riassicurativi, la cosiddetta retrocessione, che ha luogo quando un gruppo riassicurativo ne assicura un altro, evento inusuale ma non impossibile. L' attività di riassicurazione è soggetta al rischio di controparte, che va ad assumersi l'assicurato diretto poiché il riassicuratore potrebbe non adempiere. Perciò è fondamentale una scelta oculata della controparte.

Coassicurazione= La coassicurazione è il contratto di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscrittrici sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota

assicurata di competenza. Si suddividono in coassicurazione diretta, quando più compagnie concorrono alla copertura del rischio mediante un'unica polizza, e coassicurazione indiretta quando sussistono diversi contratti.

Attivo= Le riserve sono investite in attività finanziarie o reali. Al fine di tutelare i consumatori, la vigilanza attuale ha impostato criteri prudenziali in materia di investimento da parte delle imprese assicurative per quanto concerne gli attivi. La nuova disciplina di Solvency II, però, ha previsto criteri più flessibili, coerenti con le regole di mercato. Dettagli sono presenti nel regolamento del 2015, dopo il recepimento proprio di Solvency II. L'impresa ha come obiettivo la solvibilità nei confronti degli assicurati. Si deve attuare una politica bilanciata/congiunta tra attività e passività. Tra gli impegni dell'impresa non dobbiamo solamente considerare la prestazione, ma anche, i riscatti ad esempio ecc... E' opportuno precisare come le attività finanziarie a copertura delle riserve sono titoli di proprietà della compagnia che sono investiti a sua discrezione. In caso di insuccesso di questo investimento l'impresa dovrà rispondere con fondi propri. Vi sono alcuni rami (tipo il III) dove il rischio di investimento è a carico degli assicurati. Ecco alcuni aspetti chiave che un'impresa deve rispettare per gli investimenti: 1) investimento solo in tipologie ammesse. 2) regola valutazione delle attività. 3) attivi ad utilizzo durevole e stabile, vengono iscritti al costo di acquisto o produzione mentre quelli non durevoli vengono iscritti in bilancio al minor prezzo di acquisto e il valore di mercato. 4) ogni attività a copertura deve essere registrata in un registro come patrimonio separato inoltre in ogni momento l'importo degli attivi a copertura deve essere almeno uguale alle riserve tecniche. Con Solvency II si fa riferimento per gli investimenti al concetto della persona prudente.

Rischi dell'impresa di assicurazione= Un'impresa di assicurazione fronteggia oltre i rischi puri, anche i rischi derivanti dall'attività di intermediazione e finanziaria (alcune tipologie di rischio sono: operativo, controparte, mercato, sottoscrizione assicurazioni vita, malattie special). I rischi attesi sono coperti tramite le riserve, quelli inattesi dal capitale. Ora da Solvency I, che per il margine di solvibilità utilizzava coefficienti fissi e uguali per ogni impresa, si è passati a Solvency II con requisiti di capitale diversi da impresa ad impresa a seconda dei rischi sostenuti. Si può, proprio per l'attività svolta dalle assicurazioni, andare a lavorare sui rischi attraverso la legge dei grandi numeri. Per fronteggiare il rischio assicurativo è fondamentale partire da un premio coerente con le condizioni contrattuali sottoscritte, tenendo conto che la competizione limita l'utilizzo di margini prudenziali. Periodicamente occorre comunque riverificare le condizioni. Le riserve sono calcolate sulla base dei flussi attesi alla data di valutazione con vari livelli di prudenzialità. La gestione dei fondi propri invece è necessaria per far fronte alle possibili perdite inattese.

Solvency II= E' una direttiva dell'Unione europea che ha lo scopo di estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo. Si fonda anche essa su 3 Pilastri: 1) Basilea II prevede la copertura di tre tipi di rischio (interni al Pilastro I): rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo, i rischi di reputazione e strategici, e il rischio di concentrazione del credito. Tuttavia, non c'è né un elenco esaustivo né uno standard nella nomenclatura, definizione e scomposizione di questi rischi. I documenti del CEIOPS indicano l'esigenza di una copertura per i rischi biometrici, di Asset Liability Management, rischi di assicurazione e catastrofici (più in generale "underwriting risk"). Nelle bozze attuali, viene individuata una copertura per il rischio operativo, di credito, di mercato, di liquidità e per l'"underwriting risk", cui sono da aggiungere i rischi che individuerà l'IAA, che ha l'incarico di completare questa classificazione. Solvency II ha l'intento di estendere i rischi del Pilastro I a tutti quelli tipici del settore assicurativo e di armonizzare i requisiti patrimoniali per la loro copertura. L'inclusione dei rischi assicurativi nel Pilastro I pone Solvency II in un'ottica di continuità con Basilea II, anche per i metodi di calcolo della copertura di tali rischi. All'interno del Pilastro I, Solvency II introduce un limite superiore ai requisiti patrimoniali, una percentuale di accantonamenti (sul margine di contribuzione) al di sopra della quale l'azienda è al riparo dagli interventi dell'authority. Nulla vieta all'authority di fissare percentuali più alte del Solvency Capital Requirement, ma poi non ha di fatto strumenti per farle rispettare. Gli accantonamenti variano quindi fra un limite inferiore che è il Minimum Capital Requirement (MCR) e il Solvency Capital Requirement (SCR). L'SCR, chiamato anche "Target Capital", risolve il problema del circolo vizioso che veniva a crearsi per le assicurazioni in crisi, che non avendo liquidità degli accantonamenti, vendevano azioni pur di diminuire il patrimonio sul quale era calcolata la percentuale da accantonare. Il requisito totale per l'assicurazione non sarà la semplice somma di quelli calcolati per ramo o per rischio assicurativo, ma dovrà tenere conto dei termini di correlazione secondo coefficienti proposti a cadenza annuale e a livello europeo dalle authority (probabilmente dallo stesso CEIOPS). Ciò allo scopo di incentivare e premiare la diversificazione del rischio. L'SCR e MCR sono calcolati come valore aggregato per tutti i rami di un'assicurazione, tramite una formula standard o con un modello interno, progettato dall'assicurazione, che deve rispondere a determinati requisiti qualitativi e quantitativi dall'authority. Solvency II intende incentivare ogni assicurazione ad adottare un modello interno, e comporta dei requisiti patrimoniali maggiori per chi adotta la formula standard. 2) Il Pilastro II, controllo, in pratica prevede la necessità di un corretto sistema interno e integrato di Risk Management per comprendere se la compagnia sia in grado di far fronte ai rischi assunti e valutarne l'esposizione globale (comprensiva del programma di riassicurazione). L'executive aziendale deve essere a conoscenza di tutti i processi. Da ultimo definisce le regole per l'esercizio del controllo da parte delle autorità di vigilanza. 3) In merito al Pilastro III, inerente alla trasparenza, il CEIOPS prevede due canali informativi distinti, privato con l'authority e pubblico con il mercato. Ciò tiene conto delle diverse esigenze informative relative ai diversi stakeholder tutelati (da un lato i sottoscrittori di polizze, e gli azionisti dall'altro); una seconda motivazione è l'impatto ingiustificato sul prezzo dell'azione, a causa della diffusione di notizie quali un aumento dei requisiti patrimoniali, sinonimo di un rischio sottostimato. L'informativa societaria nei confronti del mercato e delle authority tiene conto dei principi di materialità e proporzionalità dell'informazione (rispetto alla dimensione del business e alla complessità, data dal numero di rami assicurativi in cui l'assicurazione opera). I dati devono essere accessibili, certi (a consuntivo e non previsionali), pubblicati nel periodo di tempo al quale si riferisce l'informazione (non a posteriori), aggiornati con periodicità, confrontabili nel tempo.

Previdenza Complementare= A causa della trasformazione del sistema pensionistico negli anni 90', portando all'abbassamento progressivo delle pensioni, si è avvertita la necessità di creare delle forme previdenziali complementari (D. lgs 2005). Aderire a queste forme significa accantonare regolarmente parte dei risparmi. Lo Stato garantisce a questa forma di risparmi degli sgravi fiscali. La tua posizione individuale pensionistica dipenderà quindi dalla sommatoria tra: TFR+ Contributo del datore di lavoro+ Rendimenti dell'investimento. Le forme sono: 1) Fondi Pensione Negoziati, istituite da rappresentanti dei lavoratori o dai datori di lavoro stesso, rientrano anche i fondi territoriali. 2) Fondi Pensione Aperti, istituite da banche, SIM, Sgr. 3) PIP, Piani individuali pensionistici, istituite dalle imprese di assicurazione. 4) Fondi Pensione Preesistenti, già istituiti prima del 1993 quando ci fu il primo Decreto a supporto della previdenza complementare. Possono aderire a questi fondi, lavoratori dipendenti (è importante per questi la decisione nei primi 6 mesi di lavoro, di dove destinare il TFR), autonomi o liberi professionisti, contratti a progetto. 1

documenti prima di aderire da consultare sono, la nota informativa, il Progetto esemplificativo standardizzato e lo Statuto. E' importante la corretta gestione di questi fondi da parte dei gestori. Essi devono lavorare con prudenza. Ci si può trasferire da una forma pensionistica all'altra purché siano passati 2 anni. Al momento del raggiungimento dell'età pensionabile e con 5 anni minimo di pensione complementare, la prestazione può essere riconosciuto sotto forma di rendita. Durante la fase di contribuzione comunque vi è la possibilità di ottenere una somma come anticipazione o riscatto. La COVIP è chiamata a vigilare sulle forme pensionistiche complementari.

